

La criminalità minorile di gruppo nel distretto di Milano tra il 1997 ed il 2004

Elena Mariani, Specialista in Criminologia Clinica, Cattedra di Criminologia e Criminalistica, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di

1. Premessa

L'enfaticizzazione che i mezzi di comunicazione di massa impiegano nel riferire alcuni episodi di criminalità minorile indubbiamente estremamente gravi, ma fortunatamente isolati nel loro genere, ha comportato, e continua a comportare, il diffondersi di un'opinione distorta in merito ai comportamenti oggetto d'esame¹, che sta provocando negli ultimi anni un forte allarme nella collettività, accompagnato spesso da richieste di interventi sia sul piano giuridico che su quello sociale².

Tale tipo di delinquenza desta poi ancor maggiore preoccupazione qualora venga agita in un contesto di gruppo.

Quest'ultimo fenomeno esiste sicuramente all'interno del nostro paese, ma non manifesta certo le proporzioni assunte in altri stati occidentali³, ed ha - almeno attualmente - alcune peculiarità che devono essere messe in evidenza.

Il presente lavoro si propone, quindi, innanzitutto di affrontare brevemente il tema riguardante l'influenza che il gruppo può avere sul comportamento di un adolescente e la questione di che cosa si debba intendere per delinquenza minorile di gruppo nel contesto italiano. Successivamente verranno presentati alcuni dati riguardanti tale tipo di delittuosità, agita negli ultimi anni, relativamente al territorio di competenza del Distretto di Corte d'Appello di Milano (che comprende le città di Milano, Pavia, Varese, Como, Sondrio, Lodi, Lecco, nonché le rispettive province), al fine ultimo di tracciarne un quadro quanto più possibile preciso e di verificare quindi se - almeno in riferimento a questo specifico contesto geografico - l'allarme sociale esistente sia fondato su dati reali, ovvero dipenda da uno stravolgimento della situazione attuale operato - come si è già accennato - anche, e soprattutto, a livello mediatico.

¹ Per un'approfondita analisi di come i mezzi di comunicazione di massa sovente propongano una visione distorta dei fenomeni collegati alla criminalità si vedano, tra gli altri, Forti G., Bertolino M. (a cura di), *La televisione del crimine*, V&P, Milano, 2005; Calvanese E., *Pena riabilitativa e mass media. Una relazione controversa*, FrancoAngeli, Milano, 2003; Mosconi G. A., *Criminalità, sicurezza e opinione pubblica in Veneto*, CLEUP, Padova, 2000.

² Tali richieste si sono concretizzate anche in proposte di modifica in senso fortemente repressivo della disciplina legislativa vigente: si veda il disegno di legge n. 2501, presentato dal Ministro della Giustizia Castelli l'8 marzo 2002, nel corso della precedente legislatura, e recante "*Modifiche alla composizione ed alle competenze del tribunale penale per i minorenni*".

³ Ministero della Giustizia, *Rapporto inedito*, studio commissionato ai ricercatori dell'Università La Sapienza di Roma, 2001; Ingrascì G., in notizia *Ansa* del 10 gennaio 2000.

2. L'influenza del gruppo dei pari sulla condotta dell'adolescente

La delinquenza minorile di gruppo ha assunto le dimensioni maggiori nei paesi dell'area di *common law*, dove gli esperti hanno coniato il termine di "*baby gangs*".

Numerosi studiosi hanno tentato, e tentano tutt'ora, di individuare le reali dimensioni e le peculiarità di tale tipo di criminalità, ponendo particolare attenzione all'importanza che proprio l'aggregazione con i coetanei può rivestire nell'indirizzare i singoli giovani verso la scelta criminosa.

Infatti, nella fase adolescenziale i rapporti di amicizia e l'esperienza di partecipazione ad un gruppo di pari costituiscono elementi irrinunciabili per lo sviluppo del soggetto e per la costruzione della sua identità.

L'alleanza che si viene a stabilire tra i membri di un gruppo ha una funzione emancipativa: sostiene il distacco dai genitori e nel contempo consente di sperimentare relazioni di dipendenza che aiutano il soggetto ad attraversare le fasi di regressione, caratteristiche dell'adolescenza⁴.

Il gruppo rappresenta "*il luogo 'normale' di apprendimento e di sperimentazione dell'iniziativa del singolo, lo spazio di espressione di nuove scelte ed un importante punto di riferimento comportamentale. Costituisce un contesto di confronto emotivo, psicologico e cognitivo, nonché di elaborazione delle strategie necessarie ad affrontare i problemi quotidiani*"⁵.

Esso offre la possibilità di negare il senso di vuoto e di insufficienza derivante del meccanismo del distacco, attraverso il compimento, la condivisione e l'exasperazione di alcuni comportamenti⁶.

All'interno dell'aggregazione giovanile si viene a creare un'"interdipendenza" dinamica che facilita la progressiva modificazione delle motivazioni, degli atteggiamenti, dei vissuti e dei comportamenti di ciascun suo appartenente.

*"Il gruppo, in estrema sintesi, costituisce quel 'laboratorio sociale' privilegiato all'interno del quale sperimentare i comportamenti senza che questi siano sottoposti ad immediato controllo (...)"*⁷.

Sebbene generalmente tale tipo di aggregazione costituisca un fattore di crescita per l'adolescente, in alcuni casi può però trasformarsi in fattore di rischio per lo sviluppo individuale⁸, divenendo "*l'unità ricettacolo degli aspetti più fragili della personalità e [...] luogo di condivisione identificativa delle problematiche affettive dei suoi componenti, tanto da generare una sorta di psichismo individuale*"⁹, amplificando così i deficit individuali.

⁴ Saottini C., *Gruppo e banda. L'intervento con adolescenti che commettono reati*, relazione presentata al Convegno "Più o meno 16. Convegno sulla adolescenza", organizzato dall'Associazione Minotauro, dalla Provincia di Milano e dal Provveditorato agli Studi di Milano, Milano, 6-7 maggio 1999.

⁵ Martelli F., Bianchetti R., *Imputabilità del minore nei reati di gruppo*, in *Archivio Medicina Legale, Società Lombarda di Medicina Legale*, Milano, n. 3/2003, p. 21.

⁶ Scaparro F., Roi G., *La maschera del cattivo*, UNICOPLI, Milano, 1983.

⁷ Martelli F., Bianchetti R., *op. cit.*, p. 12.

⁸ Saottini C., *Gruppo e banda, op. cit.*.

⁹ Martelli F., Bianchetti R., *op. cit.*, p. 22.

In questi ultimi casi nel giovane si può verificare l'annullamento dei freni inibitori ed il compimento, unitamente ad altri coetanei, di comportamenti delittuosi che da solo non porrebbe in essere.

3. Le caratteristiche della delinquenza minorile di gruppo in Italia

A questo punto va precisato che, generalmente, anche i reati di maggiore gravità commessi da gruppi di giovani nel nostro paese non possono in realtà essere ascritti al fenomeno individuato con il termine di *'baby gangs'* (come invece è stato più volte definito dai *mass media* questo tipo di delinquenza).

Infatti, questi gruppi non possiedono gli elementi distintivi che caratterizzano le vere e proprie *'gangs'*: il nome di *gang*, simboli riconoscibili, una struttura gerarchica con ruoli interni definiti e riconosciuti e quindi un capo identificabile, uno specifico territorio geografico di azione, un regolare luogo d'incontro e comportamenti collettivi finalizzati al compimento di attività illegali¹⁰. Si tratta piuttosto di aggregazioni transitorie che accomunano ragazzi pervasi dal senso di frustrazione generato dal fallimento scolastico, dall'assenza di controllo da parte degli adulti, dalla carenza di risorse educative valide e di proposte alternative credibili¹¹.

Come scrivono Maggiolini e Riva, i gruppi di adolescenti *"raramente hanno le caratteristiche della banda dedita ad atti delinquenti da cui ricavare profitto"*¹². *"Ciò che accomuna gli atti trasgressivi da loro commessi è il fatto di nascere in modo improvviso nella 'mente del gruppo' senza progettazione né riflessione sulle conseguenze"*¹³.

Si tratta di aggregazioni di ragazzi *"che non hanno vere capacità di espressione, bensì hanno difficoltà a pensare, sono portati ad agire i conflitti che vivono poichè hanno difficoltà a mentalizzare le sensazioni e i sentimenti che provano e la soglia della tolleranza alla frustrazione è molto bassa. (...) Non sempre sono ragazzi particolarmente arrabbiati o aggressivi. Sono sempre però piuttosto annoiati o tristi, con un senso di non futuro"*¹⁴.

Gli appartenenti al gruppo in genere negano la propria responsabilità, attribuendola a chi nel gruppo stesso ha manifestato l'aggressività in modo più ostentato, sebbene in realtà anche su delega, conscia o inconscia, degli altri¹⁵; ciò ad un'ulteriore riprova di come questi comportamenti trasgressivi ed anche criminali siano alimentati proprio dall'aggregazione con gli altri e trovino frequentemente solo in tale condizione il loro contesto espressivo, perdendo di consistenza al di fuori di essa¹⁶.

¹⁰ Howell J.C., *Youth Gangs*, U.S. National Institute of Justice, December 1997, pag. 1. *"Le vere 'baby gangs' si incontrano per delinquere, con un progetto criminale preciso. Hanno una divisa, delle gerarchie, un capo"*, Pietropolli Charmet G., intervista per La Stampa del 4 maggio 1999.

¹¹ Saottini C., *Gruppo e banda*, op. cit..

¹² Maggiolini A., Riva E., *Adolescenti trasgressivi*, FrancoAngeli, Milano, 1999, p. 112.

¹³ Novelletto A., Biondo D., Monniello G., *L'adolescente violento. Riconoscere e prevenire l'evoluzione criminale*, FrancoAngeli, Milano, 2000, p. 52; Saottini C., *Gruppo e banda*, op. cit..

¹⁴ Saottini C., *Gruppo e banda*, op. cit., p. 8.

¹⁵ Saottini C., *Espressività e devianza*, in *Riv. Vivere Oggi*, edita da Comune di Milano con il contributo della Provincia di Milano, n. 7/1999; Saottini C., *Gruppo e banda*, op. cit..

¹⁶ Saottini C., *Gruppo e banda*, op. cit..

Per ciò che concerne le principali caratteristiche di questo fenomeno, innanzitutto esso è trasversale a tutti i ceti sociali¹⁷. *“La vera fonte del problema, in questi casi, non è costituita da situazioni familiari disagiate quanto piuttosto da situazioni di abbandono morale e dalla latitanza delle figure genitoriali. La famiglia infatti appare il più delle volte normocostituita e benestante e solo ad un’analisi più approfondita si rivela disfunzionale perché al suo interno è conflittuale, disgregata ed indifferente”*¹⁸.

Al contrario di quanto in genere avviene nella delinquenza minorile individuale¹⁹, all’interno del gruppo non è raro che le ragazze pongano in essere atti particolarmente violenti²⁰, contraddistinti da elevata finezza psicologica²¹ e forte inclinazione all’umiliazione delle vittime, soprattutto se dello stesso sesso²².

Quanto alla tipologia dei reati commessi, i dati relativi agli ultimi anni evidenziano come, a fronte di una costante predominanza di reati contro il patrimonio, si sia tuttavia verificato un incremento dei delitti violenti²³.

Nell’aggressione fisica si evidenziano soprattutto difficoltà relazionali, legate alla scarsa capacità di elaborare competenze sociali più evolute e all’abitudine di interpretare e risolvere i conflitti secondo ‘copioni’ stereotipati che comportano l’attacco e la prevaricazione²⁴, compiuti principalmente nei confronti di ragazzi minorenni, per lo più deboli ed indifesi, visti dagli aggressori come meri possessori di oggetti di consumo, desiderati per un bisogno non reale ma indotto da fenomeni di emulazione²⁵.

Tali gesti possono rappresentare, per i minori che li mettono in atto, un modo per ribellarsi al mondo adulto ed alle sue regole, rispetto ai quali l’adolescente si sente marginale o comunque poco integrato ovvero l’occasione per mettersi in mostra, per sperimentare sensazioni forti e

¹⁷ Pomodoro L. in *Audizione presso la Commissione parlamentare per l’infanzia*, 02 febbraio 2000.

¹⁸ Ministero della Giustizia, *op. cit.*. Sul punto si veda anche De Giacomo P., Santoni Rugiu A., *Regole e punizioni in famiglia* in Cavallo M. (a cura di), *Punire perché. L’esperienza punitiva in famiglia, a scuola, in istituto, in tribunale, in carcere: profili giuridici e psicologici*, Franco Angeli, Milano, 1993.

¹⁹ Bandini T., Gatti U., *Delinquenza giovanile*, Giuffrè, Milano, 1987.

²⁰ Don Rigoldi G. in notizia *Ansa* del 7 gennaio 2000.

²¹ Fonzi A. et al., *The nature of school bullying*, Routledge, London and New York, 1999.

²² Granellini M., intervista per *La Stampa* dell’8 gennaio 2000.

²³ Pomodoro L. in *Audizione presso la Commissione parlamentare per l’infanzia*, 20 gennaio 2000; De Leo G., *La devianza minorile: il dibattito teorico, le ricerche, i nuovi modelli di trattamento*, Carocci, Milano, 1998. Per un approfondimento in merito alle tipologie di reato commesse più frequentemente dai minorenni, a livello nazionale, negli ultimi anni si vedano: Martelli F., Bianchetti R., *op. cit.*; Ingrassi G., Picozzi M., *Giovani e criminali violenti. Psicologia, psicopatologia e giustizia*, McGraw-Hill, Milano, 2002.

²⁴ Bonino S., *Il rischio in adolescenza: le condotte antisociali e devianti durante l’adolescenza*, in *Riv. Psicologia contemporanea*, Giunti Editore, Firenze, n. 155/1999.

²⁵ De Angelis C., Relazione presentata al Convegno *“Criminalità minorile: quanta, quale, perché”*, Salerno, 1987. Per un approfondimento sul tema si veda anche Cavallo M., *La dimensione umana tra norma e società*, in Cavallo M. (a cura di), *Le nuove criminalità. Ragazzi vittime e protagonisti*, Franco Angeli, Milano, 1995; Moro A.C., *Devianza minorile e responsabilità sociale*, in AA.VV., *Adolescenti a rischio tra prevenzione e recupero: un impegno per tutti*, FrancoAngeli, Milano, 1994; Madia N., *Il senso del punire*, in Cavallo M. (a cura di), *op. cit.*, 1993.

per affermare la propria identità ed autonomia²⁶ o per ricercare conferma di sé e dell'appartenenza ad un gruppo sociale²⁷.

Peraltro, è utile ribadire che le considerazioni che precedono valgono e contraddistinguono, come si è accennato all'inizio della trattazione, solo le manifestazioni di criminalità minorile di gruppo che affondano le loro radici nel substrato culturale italiano. Diverse sono invece le caratteristiche di un recente fenomeno che si sta sviluppando in conseguenza dell'immigrazione e della presenza in Italia di giovani provenienti da vari paesi del mondo²⁸ e che può essere inquadrato a pieno titolo nella definizione di '*baby gangs*'. Si tratta per lo più di gruppi ben diversi dalle aggregazioni 'autoctone' fin qui descritte, formati da immigrati di prima e seconda generazione²⁹, secondo le modalità e con le caratteristiche associative proprie della cultura del paese d'origine: violenti riti di iniziazione, tatuaggi indelebili che sanciscono l'appartenenza alla *gang*, gerarchia interna e un *leader* al quale ubbidire, divieto di tradire l'organizzazione, aggressioni agli appartenenti alle bande di nazionalità diversa per il controllo del territorio all'interno del quale poter gestire le proprie attività, spesso illecite (ad es. traffico e cessione di sostanze stupefacenti). Attualmente, le aree maggiormente interessate risultano quelle metropolitane (in particolare, Milano, Torino, Genova, Roma, Napoli, Palermo, Bari, Foggia). Tali organizzazioni mutuano i propri nomi soprattutto dalle analoghe bande delle metropoli nordamericane (si pensi, ad esempio, agli ecuadoregni Latin King e Netas, ai peruviani Comando, ai Chicago, ai Forever, ai New York, ai Soldatos Latinos operanti nelle città di Genova e Milano). Gli episodi posti in essere possono consistere in semplici prevaricazioni con l'unica finalità di rimarcare la supremazia sui gruppi rivali (ad es. furto o rapina di oggetti simbolici, graffiti sui muri per indicare dominio del territorio o per sfidare il dominio dei rivali), oppure in azioni più violente (come vandalismo, risse, rapine, estorsioni, lesioni, violenze sessuali ai danni delle ragazze legate ai gruppi avversari)³⁰.

3. Il fenomeno nella realtà milanese

²⁶ Bonino S., *op. cit.*

²⁷ Garelli F., recensione al testo di Emler N., Reicher S., *Adolescenti e devianza. La gestione collettiva della reputazione*, il Mulino, Bologna, 2000, in *La Stampa*, 20 maggio 2000.

²⁸ Forse questa situazione sarà destinata ad accrescersi nei prossimi anni ed, in tal caso, la differenza tra la delinquenza minorile di gruppo caratteristica del nostro paese e quella tipica di altri stati potrà progressivamente assottigliarsi. Per il momento, si stima che a Milano i fatti di cronaca posti in essere da *gangs* straniere (sudamericane, asiatiche, mediorientali e rom/sinti) rappresentino il 20,2% del totale. Per un approfondimento in merito a questo fenomeno si veda Fondazione ISMU, *XII Rapporto sulle migrazioni 2006*, presentato il 06 marzo 2007.

²⁹ Vale a dire ragazzi trasferitisi personalmente nel nostro paese e figli di famiglie precedentemente immigrate, nati direttamente in Italia.

³⁰ *Corriere della Sera*, *Baby gang "latinos", maxi retata a Milano*, in www.vivimilano.it; *Tgcom, Genova, blitz contro le baby-gang*, 30 maggio 2006, in www.tgcom.it; *La Repubblica, Torino, in manette una baby gang sei ragazzi tra i 15 e i 17 anni*, 21 maggio 2006, e *Viminale, baby gang fenomeno sempre più emergente*, 14 agosto 2006, in www.repubblica.it.

Come già anticipato, nel presente lavoro verranno forniti alcuni dati sulla delinquenza minorile di gruppo - ovvero, nell'accezione di gruppo qui ripresa³¹, sui reati commessi da tre o più soggetti minorenni - nell'ambito del distretto della Corte d'Appello di Milano, nell'arco temporale che va dal 1997 al 2004, al fine di proporre alcune riflessioni in merito, da un lato, all'entità ed alla fenomenologia della stessa e, dall'altro lato, alla risposta attuata dall'Autorità Giudiziaria³².

3.1 I risultati della ricerca presso il Tribunale per i Minorenni di Milano

Principiando l'esposizione statistica dall'analisi delle denunce pervenute alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, si deve innanzitutto notare come il numero dei minori coinvolti in casi di delinquenza di gruppo per il periodo considerato sia pari a 8.896 e rappresenti il 21,7% del totale dei procedimenti iscritti negli otto anni (41.034), con un andamento in progressiva e costante flessione da 1.243 nel 1997 a 946 nel 2004.

Di questi minori 7.642 sono maschi (l'85,9% del totale), mentre 1.254 sono di sesso femminile (il 14,1%). Per quanto riguarda la cittadinanza, 6.781 ragazzi (il 76,2% del totale) sono italiani, mentre 2.087 (il 23,4%) sono di nazionalità straniera: provenienti soprattutto dalla ex Jugoslavia (447), dal Marocco (444), dalla Romania (398) e dall'Albania (335)³³. All'epoca della commissione dei fatti essi avevano prevalentemente 17 anni e, a seguire, 16³⁴.

Per ciò che concerne, poi, la composizione dei gruppi, quelli costituiti da tre soggetti sono i più numerosi (1.130). Seguono i gruppi composti da quattro (470) e da cinque (200) ragazzi e, via via decrescendo, quelli più nutriti, fino ad arrivare a gruppi composti da più di 10 soggetti (57, che coinvolgono 911 minori). I gruppi si sono formati con assoluta prevalenza tra ragazzi della stessa nazionalità e solo in piccola parte tra appartenenti ad etnie diverse.

In riferimento ai reati commessi, i giovani sono stati denunciati principalmente per furto (2.657) e per danneggiamento (1.497); in numero decisamente inferiore per lesione personale (702), per rapina (692), per disturbo (655) e per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (479); a notevole distanza per reati di elevata gravità, quali violenza sessuale

³¹ Per una riflessione sulle differenti dinamiche che si sviluppano a seconda che ad agire siano due o più individui, si veda Calvanese E., Bianchetti R., *La delinquenza minorile di gruppo: dati di una ricerca presso gli Uffici Giudiziari di Milano*, in *Cassazione penale*, Giuffrè, Milano, n. 4/2005.

³² I dati che verranno di seguito esposti corrispondono ai risultati più rilevanti emersi da una ricerca effettuata tra la Cattedra di Criminologia e Criminalistica della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano, la Corte di Appello - Sezione Minori di Milano e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano. Per l'accesso a tali dati si ringraziano l'Ufficio CED della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano e la Cancelleria della Corte d'Appello - Sezione Minori; per la collaborazione nella raccolta dei dati si ringraziano le dott.sse Roberta Bruno e Alessia Clemente. I primi risultati di tale studio sono pubblicati in Mariani E., *La delinquenza minorile di gruppo e l'esperienza milanese*, in *Minor iGiustizia*, Franco Angeli, Milano, n.4/2005.

³³ Per 28 ragazzi non è stato possibile stabilire la cittadinanza, in quanto il dato non è riportato nell'archivio.

³⁴ E' interessante rilevare, però, che se dal 1997 al 2002 sono sempre stati prevalenti i diciassettenni, negli ultimi due anni considerati si è avuto un abbassamento dell'età di compimento del reato, con preponderanza dei sedicenni: situazione che desta forte preoccupazione nelle autorità e nella collettività in genere.

(262), estorsione (145), sequestro di persona (66, di cui uno a scopo di estorsione) ed omicidio (27 per volontario, 9 per preterintenzionale e uno per colposo)³⁵.

Passando all'esame dei provvedimenti assunti dal Tribunale per i Minorenni³⁶, si possono individuare quattro categorie entro le quali far confluire le diverse tipologie di pronunce. La prima comprende le decisioni implicanti un giudizio di non responsabilità del minore per non aver commesso il fatto o perchè il fatto non costituisce reato: esse sono complessivamente 1.433 (il 18,4% del totale dei provvedimenti emessi).

La seconda categoria racchiude le declaratorie di arresto del procedimento per incompetenza, archiviazione, improcedibilità, minore età, remissione della querela, morte del reo e prescrizione del reato, che non sono pervenute quindi nemmeno ad una valutazione sulla colpevolezza del minore denunciato: sono le più numerose, ovvero 3.301 (il 42,3%).

La terza include i casi di rinvio (al PM o al tribunale), che sono estremamente esigui (37 in totale).

Ma la categoria sicuramente più interessante ai fini della presente indagine è quella relativa all'accertamento della responsabilità dell'infradiciottenne per il reato commesso, al quale la magistratura ha risposto, a seconda dei casi, con una pronuncia di immaturità o di vizio di mente, con la comminazione di una sanzione (detentiva o pecuniaria), con la concessione di una sanzione sostitutiva alla pena detentiva breve (libertà controllata o semidetenzione), con una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (qualora il reato sia tenue ed occasionale), con la concessione del perdono giudiziale, con la sospensione del processo e messa alla prova (il conseguente affidamento dell'imputato ai servizi minorili dell'Amministrazione della Giustizia per lo svolgimento, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali, di attività di osservazione, trattamento e sostegno) ed, eventualmente, con la declaratoria di estinzione del reato a seguito di esito positivo della prova. Tali provvedimenti sono 3.025 (il 38,8% del totale).

Tra tutte le tipologie di provvedimenti sopraccitati, ai nostri fini appare interessante analizzare più nello specifico quelli riguardanti la non imputabilità del soggetto per particolari condizioni psico - fisiche (minore età, immaturità e vizio totale di mente) e quelli che, nei

³⁵ Altri reati per i quali gli infradiciottenni sono stati denunciati con una certa frequenza sono: ricettazione (412), violazioni della normativa riguardante le armi (245), rissa (291) e resistenza ad un pubblico ufficiale (108). Per chiarezza metodologica va precisato che nella presente disamina sono stati presi in considerazione esclusivamente i reati di maggiore gravità e che creano un più elevato allarme sociale e quelli di più lieve entità, ma che risultano significativi in considerazione della assiduità con la quale ricorrono nelle denunce a carico di minorenni. I dati riportati si riferiscono ai ragazzi denunciati e non al numero di reati segnalati, in quanto all'interno del gruppo più soggetti possono aver concorso nella commissione di un unico reato, vedendosi quindi attribuire ciascuno di essi lo stesso delitto. Inoltre, alcuni ragazzi sono stati denunciati per il compimento di più azioni delittuose. Nel conteggio sono ricompresi anche i delitti tentati. Infine, non tutte le denunce effettuate si sono rivelate fondate all'esito delle indagini o del processo, essendovi state anche pronunce di esclusione della responsabilità degli indagati/imputati.

³⁶ In relazione a tale aspetto della ricerca, va detto che in 1.100 casi non è stato possibile ricavare questo dato, in quanto ancora mancante nel fascicolo: conseguentemente, il totale dei provvedimenti emessi non corrisponde al totale dei minori denunciati. L'assenza dei provvedimenti, soprattutto negli ultimi anni, si può spiegare con il fatto che molti procedimenti, al momento della rilevazione dei dati, non erano ancora stati conclusi.

confronti di minori imputabili, hanno comminato una pena ovvero hanno concesso uno dei provvedimenti a valenza più propriamente rieducativa già menzionati³⁷.

Per quanto concerne i primi, essi ammontano complessivamente a 1.427, di cui 1.329 per minore età, 95 per immaturità (con riferimento soprattutto a reati di furto, danneggiamento e lesione personale) e 3 per vizio totale di mente (in relazione a furto, omicidio ed altri reati, lesione personale ed altro). Ciò dimostra, da un lato, come gli infraquattordicenni - non imputabili per il nostro ordinamento (art. 97 c.p.) - costituiscano un numero rilevante tra i minorenni che commettono reati di gruppo, rappresentando il 17% del totale di quelli per i quali vi è stata una decisione del Tribunale. Dall'altro lato, si nota, invece, come non siano particolarmente elevate le pronunce di incapacità per una condizione di immaturità del ragazzo (art. 98 c.p., l'1,2%) o di infermità (art. 89 c.p., neanche lo 0,1%)³⁸.

Un numero decisamente non elevato (609, corrispondente ad appena il 7,8% del totale delle decisioni assunte) è costituito, invece, dai provvedimenti implicanti una sanzione: ciò a dimostrazione della volontà dei giudici di evitare, quando possibile, pene che possano essere eccessivamente traumatizzanti e non educative per il minore e di ricorrere alla reclusione solo come *extrema ratio*. In conformità a tale principio, la sanzione detentiva maggiormente utilizzata è la reclusione fino ad un anno (261 casi), impiegata principalmente per furto ed, in misura minore, per cessione di sostanze stupefacenti, rapina, lesione personale e ricettazione. Seguono la semidetenzione (212 provvedimenti), applicata per le stesse tipologie delittuose e per rissa, e, decrescendo quantitativamente, le comminatorie di pene più elevate (fino a giungere a 3 condanne per pene superiori ai cinque anni, 2 per omicidio e una per cessione di stupefacenti)³⁹.

Tali tipi di risposta giudiziaria sono stati applicati agli stranieri (in totale 393 casi) con un'incidenza superiore a quella degli italiani (complessivamente 216). E tale dato appare ancor

³⁷ Può risultare utile ricordare che le attuali scelte di politica penale considerano finalità prevalente della pena quella della rieducazione del condannato e tale posizione è stata sancita nella stessa Costituzione italiana, all'art. 27. Questa esigenza viene avvertita in maniera ancor più forte nei confronti dei soggetti minorenni, per i quali il diritto all'educazione, espressamente previsto dall'art. 31 Cost., si è andato imponendo sempre più nel bilanciamento fra esigenze contrapposte, tanto da arrivare a prevalere sullo stesso interesse statale all'inflizione della sanzione penale. Anche in adeguamento ad una serie di direttive emanate dagli organismi internazionali in tale settore, si sono quindi affermati nel nostro paese i principi di destigmatizzazione, di deflattività, di minima offensività, di adeguatezza, di residualità della detenzione e di auto-selettività dell'intervento a carico di autori di reato infradiciottenni, che hanno caratterizzato la disciplina normativa emanata con il D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, in tema di processo penale a carico dei minorenni. Per un approfondimento sulle finalità del processo penale e della pena per i minorenni e sulle caratteristiche degli istituti minorili citati si vedano, tra i tanti, Di Nuovo S., Grasso G., *Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e sociali*, Giuffrè, Milano, 2005; Larizza S., *Il diritto penale dei minori. Evoluzione e rischi di involuzione*, CEDAM, Padova, 2005; Palermo Fabris E., Presutti A. (a cura di), *Diritto e procedura penale minorile*, Giuffrè, 2002; Giostra G. (a cura di), *Il processo penale minorile*, Giuffrè, 2001; Ponti G., *Compendio di criminologia*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1999.

³⁸ Considerando il rapporto tra il numero di italiani e quello di stranieri denunciati (circa 3 a 1), una quantità rilevante di infraquattordicenni è straniera (542, rispetto a 777 italiani). I ragazzi italiani sono stati i beneficiari principali delle pronunce di immaturità (89) ed esclusivi di quelle di vizio totale di mente (3).

³⁹ Per sintesi espositiva, in riferimento all'analisi dei provvedimenti assunti dalla magistratura, sono stati riportati esclusivamente i reati più gravi commessi dal condannato.

più significativo se si considera la scarsa percentuale di stranieri denunciati rispetto agli italiani (il 23,4% in confronto al 76,2%).

Vi sono, poi, i provvedimenti con finalità rieducativa. L'importanza data a questi ultimi dalla magistratura è dimostrata dalla loro rilevante applicazione, che prevale su tutti gli altri tipi con 2.318 declaratorie (pari, negli otto anni considerati, al 29,7% delle pronunce emesse). In particolare, gli istituti maggiormente utilizzati sono l'irrilevanza del fatto (art. 27 D.P.R. 448/88), concessa in 1.538 casi (pari al 19,7%), ed il perdono giudiziale (art. 169 c.p.), riconosciuto a 519 minori (il 6,6%); seguono i provvedimenti relativi alla sospensione del processo e messa alla prova (art. 28 D.P.R. 448/1988) (pari a 135 casi, l'1,7%) e l'estinzione del reato per esito positivo della prova (art. 29 D.P.R. 448/88) (avvenuta in 126 casi, l'1,6%). Per quanto riguarda l'andamento delle decisioni assunte in riferimento ai procedimenti iscritti tra il 1997 ed il 2004, si è assistito ad una diminuzione nell'impiego del non luogo a procedere per irrilevanza del fatto e del perdono giudiziale e parallelamente ad un consistente aumento della messa alla prova. La assoluta maggioranza dei soggetti a cui sono stati concessi questi provvedimenti è di nazionalità italiana (2.056 rispetto a 262 stranieri). Lo scarso utilizzo di misure indulgenziali e rieducative nei confronti di minori stranieri, a fronte di una percentuale molto alta di applicazione di pene detentive, trova spiegazione nel fatto che per molti di essi difettano in Italia i principali elementi che possono concorrere a garantire il buon esito delle misure stesse, ovvero questi ragazzi non hanno né una dimora fissa né figure di rilievo che possano affiancarli e supportarli nel progetto di reinserimento sociale, identificandosi sovente i punti di riferimento per questi minori sul territorio proprio con i luoghi stessi di svolgimento dell'attività illecita⁴⁰. È importante osservare, però, che, se per gli immigrati spesso si ricorre come unica soluzione plausibile alla condanna mentre gli italiani possono fruire largamente di altre misure, proprio a questi ultimi sono state comminate le reclusioni ad un elevato numero di anni: ciò indica come, in generale, questi commettano reati più gravi rispetto agli stranieri. Per ciò che concerne, infine, la tipologia dei delitti per la commissione dei quali sono state concesse misure risocializzative, si nota come l'irrilevanza del fatto sia stata applicata prevalentemente ai reati di furto (432 casi) e di danneggiamento (355). Meno consistenti numericamente sono i provvedimenti emanati in relazione ai reati di "disturbo" (122) e di lesione personale (79). Il perdono giudiziale è il provvedimento concesso in prevalenza per il furto (188 casi) e per il danneggiamento (76), ma anche per reati più gravi in astratto ma, evidentemente, non nelle concrete modalità di commissione: la rapina (77 casi), la lesione personale (58) e - dato degno di rilievo - addirittura un caso di omicidio (peraltro preterintenzionale). La sospensione del processo e messa alla prova, invece, è stata utilizzata soprattutto per reati di maggiore gravità, per i quali sarebbe stata impossibile la concessione

⁴⁰ Sull'argomento si vedano: Scivoletto C., *Per i minori solo accoglienza in carcere*, in *Minori Giustizia*, Franco Angeli, Milano, n. 1/2000; Calcagno G., *Il trattamento penale dei minori nomadi e dei minori extracomunitari*, in *Minori Giustizia*, Franco Angeli, Milano, n. 3/1999; Miazzi L., *Nomadi ed extracomunitari: problemi di identificazione e di trattamento*, in *Minori Giustizia*, Franco Angeli, Milano, n. 4/1996.

degli altri istituti in esame. Si tratta della rapina (47 casi), del furto (25), della violenza sessuale (23 casi), della lesione personale (8) ed anche dell'omicidio (5 casi, di cui 3 preterintenzionali): per quest'ultimo delitto e per la violenza sessuale la messa alla prova risulta il provvedimento maggiormente assunto. L'esito positivo della prova è stato dichiarato specialmente per la rapina (39 casi), per il furto (27), per la lesione personale (22 declaratorie), per la cessione di stupefacenti (12) e per la violenza sessuale (11 casi).

3.2 I risultati della ricerca presso la Corte d'Appello - Sezione Minori di Milano

Passando a questo punto ad analizzare i ricorsi presentati alla Corte d'Appello - Sezione Minori di Milano, nello stesso arco di tempo 1997 - 2004⁴¹, relativamente a procedimenti coinvolgenti tre o più infradiciottenni, va subito rilevato come il loro numero sia estremamente limitato: dei 902 procedimenti iscritti negli 8 anni considerati, esclusivamente 17 riguardano reati commessi in gruppo, per un totale di 62 minori.

Per ciò che concerne la composizione dei gruppi, 15 sono formati da tre individui, uno da 4 ed un altro da 13 minori.

In 2 situazioni fanno parte della medesima aggregazione indistintamente sia maschi che femmine, in 13 casi invece si tratta esclusivamente di ragazzi ed in altri 2 solamente di ragazze. Si nota dunque una netta prevalenza di soggetti di sesso maschile (47), seppure le femmine non mancano (15).

In 4 ipotesi il gruppo è formato da soggetti di nazionalità diversa tra loro, mentre nelle altre 13 i componenti sono o tutti italiani o tutti stranieri provenienti dal medesimo paese.

I ragazzi arrivati in appello sono prevalentemente di nazionalità italiana (35); seguono i minori dell'ex Jugoslavia (12) ed i marocchini (14). In un solo caso è presente un israeliano.

Va rilevato in proposito come il numero degli stranieri sia, nel complesso, solo di poco inferiore rispetto a quello degli italiani. La spiegazione di tale dato, che non trova conferma nei procedimenti iscritti presso il Tribunale per i Minorenni (ove il rapporto tra italiani e stranieri denunciati, lo si ricorda, è di circa 3 a 1), risiede nel fatto che questi ultimi presentano più frequentemente ricorso al giudice di secondo grado avverso la sentenza di condanna che prevalentemente subiscono, mentre gli italiani accettano le misure di diverso tipo che spesso ottengono con l'accordo dell'accusa.

L'età dei ragazzi al momento della commissione del reato è prevalentemente di 17 e 16 anni, ferma restando la presenza di individui al limite della soglia dell'imputabilità.

Per ciò che concerne, invece, la tipologia dei reati posti in essere, innanzitutto compaiono 3 furti aggravati e 2 tentati; vi sono poi 3 rapine - durante 2 delle quali sono state procurate anche lesioni personali volontarie alle vittime - e 6 ipotesi di spaccio di sostanze stupefacenti -

⁴¹ Ricordiamo che, potendo durare un processo anche parecchi mesi - pervenendosi dunque alla relativa pronuncia in un anno successivo a quello di iscrizione a ruolo -, i ricorsi presentati alla Corte d'Appello - Sezione Minori nel periodo 1997 - 2004 possono non riferirsi *in toto* ai procedimenti aperti a seguito delle denunce presentate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni nel medesimo arco temporale.

per 2 delle quali è stata riconosciuta l'associazione per tale finalità -; un caso è consistito in resistenza a un pubblico ufficiale e lesione personale aggravata; un caso ha riguardato un tentato omicidio aggravato, porto abusivo d'armi, furto, furto aggravato, calunnia e falsa attestazione sulla propria situazione processuale; infine in un'altra ipotesi è stato consumato un omicidio volontario aggravato, oltre ai reati di porto abusivo d'armi, danneggiamento, danneggiamento al quale è conseguito incendio, furto, furto aggravato, nonché maltrattamento di animali.

I reati più gravi (rapina, lesione personale e omicidio) sono stati commessi da soggetti di nazionalità italiana, mentre i minorenni di nazionalità straniera hanno compiuto prevalentemente furti (ex jugoslavi) e reati inerenti al traffico di sostanze stupefacenti (marocchini), oltre a falsa attestazione delle proprie generalità.

I due omicidi sono stati tentato, uno, e consumato, l'altro, da un gruppo formato, in entrambi i casi, esclusivamente da ragazze.

Quanto, infine, ai provvedimenti adottati dalla magistratura, bisogna rilevare innanzitutto che le decisioni del Tribunale per i Minorenni di Milano impugnate consistono per la maggior parte in una condanna a pena detentiva. Essa non supera l'anno di reclusione in 28 casi: si tratta prevalentemente degli autori di furti, di reati riguardanti le sostanze stupefacenti, di una rapina e di resistenza a un pubblico ufficiale e lesione personale. In 10 ipotesi la sanzione è compresa tra 1 e 5 anni: per uno dei reati inerenti al traffico di stupefacenti e per 2 dei correi di un'altra violazione della disciplina delle sostanze stupefacenti, per 2 dei correi di una delle rapine dalla quale sono derivate lesioni alla vittima e per le autrici del tentato omicidio. Infine, per 2 delle minori che hanno commesso l'unico omicidio riscontrato la pena ha superato i 5 anni di reclusione, così come per uno dei minori che hanno commesso spaccio di stupefacenti. A 7 ragazzi (gli autori di una delle rapine e di un tentativo di furto e furto aggravato) è stata invece concessa la semidetenzione. A tutti i 13 componenti del gruppo imputato per furto e furto aggravato è stata riconosciuta l'imaturità, mentre ad una delle autrici dell'omicidio il vizio totale di mente dovuto ad infermità.

Passando alle conclusioni del giudice di secondo grado, in 14 casi il provvedimento impugnato ha trovato conferma: si tratta sempre di ipotesi in cui vi è stata condanna alla reclusione. In 17 casi, i 13 definiti con declaratoria di immaturità e 4 conclusi con concessione della semidetenzione per rapina e per tentato furto, invece, la Corte ha rinviato il fascicolo al Tribunale. Infine, in 8 casi (quello di accertamento dell'incapacità di intendere e di volere, i 3 di sospensione condizionale della pena, uno di semidetenzione e 3 di condanna a pena detentiva tra 1 e 5 anni) ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado (stabilendo, rispettivamente, la seminfermità, con conseguente previsione di pena, nella prima situazione,

la revoca della sospensione condizionale, in altri 3 casi, ed una sanzione leggermente inferiore nelle rimanenti 4 ipotesi, mantenendo in una la semidetenzione)⁴².

4. Riflessioni conclusive

Sebbene i dati sin qui riportati non possano essere considerati rappresentativi del fenomeno della delinquenza minorile di gruppo nella sua generalità, riferendosi ad una circoscritta realtà territoriale, tuttavia offrono lo spunto per effettuare alcune interessanti considerazioni⁴³.

In primo luogo, pur dovendosi rilevare un lieve incremento della delittuosità più grave⁴⁴, non pare essersi verificata un'esplosione dal punto di vista quantitativo della criminalità minorile in genere, e di quella di gruppo in particolare, né una notevole ingravescenza delle tipologie di reati posti in essere. Infatti, se effettivamente sono cresciute le denunce per lesione personale ed, in parte, anche per violenza sessuale⁴⁵, nella maggioranza dei casi si è trattato comunque di furti e danneggiamenti e le offese gravi alla persona sono state in numero contenuto; inoltre l'andamento delle denunce ha subito addirittura un calo nel corso degli otto anni analizzati.

Sulla base di queste considerazioni, sembrerebbero comunque non motivati dalla reale portata della situazione il recente incremento di allarme sociale per tale tipo di delittuosità e le richieste, che da più parti si sono levate, di una riforma del diritto penale minorile in senso maggiormente repressivo.

A fondamento di queste istanze viene posta l'affermazione che nell'epoca attuale la delinquenza minorile, soprattutto quella di gruppo, abbia raggiunto livelli mai toccati in passato e che per arginarla sia appunto necessario seguire una linea fortemente repressiva; ciò nella convinzione che proprio l'asserito eccessivo indulgenzialismo degli anni passati nei confronti di tale fenomeno sia stato la causa prima del suo aumento.

I dati della presente ricerca e quelli riportati in letteratura e dalle Autorità competenti smentiscono però tale stereotipo, alimentato in buona sostanza dalla spettacolarizzazione

⁴² In un caso la Corte ha dichiarato inammissibile l'appello, mentre 22 procedimenti, iscritti a partire dal 2002, non erano ancora giunti a conclusione al momento della rilevazione dei dati.

⁴³ Va comunque tenuto presente che tali dati si mostrano in sintonia con i risultati emersi da altri studi, anche a livello nazionale. In proposito si vedano: Martelli F., Bianchetti R., *op. cit.*; Ingrasci G., Picozzi M., *op. cit.*; Traverso GB., Esposito R., Leone G., Ciappi S., *Adolescenti che uccidono: un campione genovese*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, fascicolo 2, Giuffrè, Milano, 2002; Calvanese E., Mariani E., Gazzaniga V., *Il minorenne omicida: dati di una ricerca svolta presso il Tribunale per i Minorenni di Milano*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, fascicolo 3-4, Giuffrè, Milano, 2002; Novelletto A., Biondo D., Monniello G., *op. cit.*; De Leo G., *op. cit.*; Bandini T., Gatti U., *op. cit.*.

⁴⁴ In questo senso ha concluso anche il Procuratore Generale della Corte di Cassazione nella *"Relazione sull'amministrazione della giustizia"*, presentata in occasione del discorso di apertura dell'anno giudiziario 2003, in www.minoriefamiglia.it: il fenomeno della criminalità minorile si mostra *"preoccupante non tanto per il numero dei procedimenti, quanto perché, anche dove si segnala una diminuzione dei reati, permane o aumenta la gravità della tipologia dei delitti commessi"*. Tale mutamento nelle fattispecie criminose poste in essere potrebbe verosimilmente dipendere da un'acutizzazione dei sintomi di smarrimento, di confusione, di isolamento e di coltivazione di una cultura individualistica, carente di riferimenti valoriali stabili e di una socializzazione costruttiva e propositiva, Crepet P., *Cuori violenti: viaggio nella criminalità minorile*, Feltrinelli, Milano, 1998. Cfr. anche De Leo G., *op. cit.*; Bandini T., Gatti U., *op. cit.*.

⁴⁵ Per una disamina dell'andamento della criminalità minorile a livello nazionale negli ultimi anni si veda anche Ministero dell'Interno, *Rapporto sullo stato della sicurezza in Italia*, 2005, in www.interno.it.

operata da parte dei *mass media* in riferimento ad alcuni casi di estrema gravità, ma numericamente limitati.

E d'altra parte, l'analisi delle decisioni della magistratura mostra come la linea tenuta dai giudici nei confronti degli autori di reato minorenni non sia di mero indulgenzialismo, come alcuni sostengono. Infatti, nella maggioranza dei casi il Tribunale ha cercato di evitare la condanna e l'esecuzione della pena detentiva, come peraltro auspicato anche dalla dottrina maggioritaria⁴⁶, preferendo 'alternative' maggiormente educative anche per reati di notevole gravità; tuttavia, dove le circostanze del reato o la personalità degli autori lo hanno richiesto, è stata comminata la reclusione. Inoltre, quando la sentenza di primo grado è stata impugnata dal difensore del ragazzo, è stata in linea di massima confermata dai giudici di secondo grado, i quali hanno in genere anche valutato in senso più restrittivo i casi sui quali ha proposto ricorso la pubblica accusa (e perciò non vincolati al principio del divieto della *reformatio in peius* di cui all'art. 597 c.p.p.), che si erano conclusi in primo grado in maniera più favorevole all'imputato.

In secondo luogo, i dati analizzati confermano quanto già evidenziato in dottrina e precedentemente riferito: ossia che in gruppo le minori di genere femminile giungono alla commissione dei reati più violenti e che la condizione dei giovani che pongono in essere le scelte delinquenziali di maggior gravità e delle loro famiglie⁴⁷ non è caratterizzata da situazioni culturali, economiche o sociali disagiate ovvero da immigrazione (tant'è che i delitti più gravi sono stati posti in essere proprio da italiani di ceto medio)⁴⁸.

Appare piuttosto rilevante quella forma di disagio che è stata autorevolmente definita il 'disagio dell'agio', inteso come una profonda sensazione di smarrimento di fronte alle crescenti multiformità valoriali e contraddizioni sociali dei paesi occidentali⁴⁹. Ciò significa che i livelli di disagio non possono più essere valutati soltanto a partire dal grado di soddisfacimento di necessità materiali, ma vanno piuttosto riconsiderati alla luce del più vasto universo dei bisogni valoriali: dalle esigenze di autoespressione e qualità della vita fino alla ricerca crescente di una nuova identità sociale⁵⁰.

A tal proposito è stato rilevato che "attraverso il reato compiuto (...) si possono intravedere bisogni sottesi di comunicazione, di rottura di una tensione altrimenti insopportabile, di protesta, di ricerca di identità, di rappresentazione sociale, di affermazione di autonomia, di

⁴⁶ Si vedano, tra gli altri, Larizza S., *op. cit.*; Palermo Fabris E., *Introduzione al sistema di giustizia penale minorile*, in Palermo Fabris E., Presutti A. (a cura di), *op. cit.*.

⁴⁷ Caratteristiche desunte dall'esame di alcuni fascicoli processuali, che qui non viene riportato per esigenze di brevità espositiva.

⁴⁸ Tale situazione è stata puntualmente rilevata anche dal Procuratore Generale della Corte di Cassazione nella "Relazione sull'amministrazione della giustizia", precedentemente citata; in proposito si veda altresì Novelletto A., Biondo D., Monniello G., *op. cit.*.

⁴⁹ Rosci E., *La prevenzione in adolescenza: una sfida possibile?*, in Giori F. (a cura di), *Adolescenza e rischio. Il gruppo classe come risorsa per la prevenzione*, FrancoAngeli, Milano, 1998.

⁵⁰ Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Sociali, Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, *Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, 2000-2001*; Maggiolini A., *Adolescenza e rischi evolutivi*, in Giori F. (a cura di), *op. cit.*; Indagine Cee, *Young Europeans 1990*; Indagine Cee, *Young Europeans 1987*.

adesione a dei modelli ritenuti significativi, di uscita dalla solitudine. Il reato va quindi decodificato in quanto rappresenta un segnale e insieme una comunicazione di disagio⁵¹.

Inoltre spesso, soprattutto in assenza di valori diversi trasmessi dalla famiglia o dalla società, diviene fondamentale per il minore far parte di un'aggregazione all'interno della quale divertirsi insieme ai coetanei e guadagnarsi l'ammirazione ed il rispetto degli altri fino a divenire "leader", dimostrando di essere capace di compiere gesti anche devianti che, da solo, il ragazzo non avrebbe motivo di porre in essere⁵².

Il rapporto con i pari, di per sé significativo e coinvolgente, può dunque diventare un'esperienza totalizzante, attraverso forme di identificazione collettiva; la rete di relazioni che il gruppo vive al suo interno esaurisce lo spazio delle relazioni possibili e favorisce un atteggiamento aggressivo verso coloro che non appartengono al gruppo stesso⁵³. In tale contesto, a volte, l'autore del reato non sembra nemmeno avere la consapevolezza del significato reale e della gravità della sua azione⁵⁴.

A seguito delle precedenti riflessioni emerge, dunque, l'importanza che il sistema penale minorile non si ponga esclusivamente finalità di tipo repressivo, bensì ponga in essere anche interventi di tipo psicologico, educativo e sociale, nell'ambito di un progetto di sostegno al cambiamento soggettivo del minore⁵⁵, come peraltro pare che il Tribunale di Milano abbia cercato di fare nella maggior parte dei casi.

In conclusione, si può dunque affermare che il fenomeno della delinquenza minorile di gruppo non raggiunge i livelli allarmanti che molti sostengono; tuttavia esso esiste e va affrontato correttamente.

Lo strumento più idoneo a tal fine non sembra però consistere nell'inasprimento del sistema sanzionatorio bensì, in un'ottica preventiva, nella predisposizione di azioni mirate al contenimento del disagio psicologico adolescenziale che è alla base della scelta delinquenziale e, dal punto di vista rieducativo, nella concretizzazione di interventi che conducano il minore autore di reato a prendere coscienza di quanto commesso al fine di una sua

⁵¹ Quadra R., *L'U.S.S.M. - Ufficio Servizi Sociali Minorili. Un luogo d'incontro tra le parti*, in Valentini P. (a cura di), *Cultura preventiva e azione comunicativa con i ragazzi autori di reato. Guida per operatori all'applicazione del D.P.R. 448/88*, FrancoAngeli, Milano, 1997.

⁵² In proposito si veda anche Giori F., *op. cit.*.


⁵³ Neresini F., Ranci C., *Disagio giovanile e politiche sociali*, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1992.

⁵⁴ Saottini C., *Gruppo e banda, op. cit.*. In questo caso può essere di grande utilità un processo di mediazione che, ponendo il ragazzo a diretto confronto con la vittima, può agevolare la presa di coscienza delle conseguenze negative del fatto, la sua rielaborazione sul piano cognitivo ed una maggiore responsabilizzazione, Giazzoli C., Mastropasqua I., *Scuola e carcere minorile: un progetto formativo integrato*, in *MinoriGiustizia*, FrancoAngeli, Milano, n. 3/1998.

⁵⁵ Ciò può avvenire tramite la previsione del carcere quale *extrema ratio* e la predisposizione, in alternativa ad esso, di strumenti idonei a riprendere le fila di una crescita interrotta (ad esempio la sospensione del processo e messa alla prova). Il recupero del minore, infatti, è ritenuto più probabile in seno al suo abituale ambiente di vita, attraverso l'individuazione di risorse in atto e/o potenziali, piuttosto che nell'ambito del contesto carcerario; luogo quest'ultimo nel quale il giovane, alla disperata ricerca di un'identità, sia essa positiva o negativa, rischia seriamente di incontrare stimoli in grado di rafforzare, anziché disincentivare, la strutturazione di un'identità deviante. Cfr.: Palomba F., *Le politiche del punire*, in Cavallo M. (a cura di), *op. cit.*, 1993.

responsabilizzazione⁵⁶. Ciò dovrebbe peraltro attuarsi anche tramite l'indispensabile coinvolgimento della famiglia e della scuola, le quali possono rivestire un ruolo fondamentale nella maturazione e nelle scelte di vita futura del ragazzo: la scuola dovrebbe essere *"in grado di aiutare i ragazzi ad esprimere le proprie potenzialità e a ricevere delle gratificazioni dalla frequenza scolastica. Ma soprattutto la scuola dovrebbe aggregare 'dentro', costituendo gruppi con interessi comuni, affinché il processo di socializzazione si svolga correttamente con l'aiuto degli educatori, per evitare un'aggregazione 'fuori' con gruppi devianti di ragazzi più grandi"*⁵⁷.

© ItaSForum, tutti i diritti riservati



⁵⁶ Prevale "(...) l'esigenza di realizzare la rieducazione del minore, in quanto il suo disadattamento e la sua devianza si combattono con le armi del recupero e non della repressione": così ha argomentato il Primo Presidente della Corte di Cassazione nella *"Relazione sull'attività giudiziaria nell'anno 2005"*, presentata in occasione del discorso di apertura dell'anno giudiziario 2006, in www.giustizia.it

⁵⁷ Cavallo M., *Lo svantaggio relazionale*, in *Riv Famiglia Oggi*, San Paolo Editore, Torino, nn. 6-7/2000, pag. 36.